

Serie Ordinaria n. 13 - Lunedì 24 marzo 2025

D.d.s. 20 marzo 2025 - n. 3831
Modalità per la presentazione delle domande di pagamento della Misura H «Imboschimento delle superfici agricole» del Piano di sviluppo rurale 2000-2006 (Reg. (CE) n. 1257/1999) - anno 2025

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO DELLA MONTAGNA,
FORESTE E TUTELA DEL SUOLO AGRICOLO

Richiamati:

- Il Reg. (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti;
- la d.g.r. n. X/3895 del 24 luglio 2015 «Approvazione del Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020»;
- il d.d.s. n. 3928 del 21 aprile 2008 «Approvazione di modalità di presentazione delle domande di pagamento del Reg. CEE 2080/1992 e della Misura H del Piano di sviluppo rurale 2000 - 2006 (Reg. CE 1257/1999)» e ss.mm.ii.;
- il d.d.s. n. 3471 del 20 aprile 2016 «Reg. CEE 2080/1992 - Reg. CE 1257/1999 - Modifiche e integrazioni alle modalità di presentazione delle domande di pagamento del Reg. CEE 2080/1992 e della Misura H (2.8) del Piano di sviluppo rurale 2000 - 2006, approvate con decreto n. 3928/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni, limitatamente alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande di pagamento e ai codici di coltura ammissibili» e ss.mm.ii.;
- il d.d.s. n. 3420 del 12 marzo 2021 «Reg. CEE 2080/1992 - Reg. CE 1257/1999 - Modalità di presentazione delle domande di pagamento del Reg. CEE 2080/1992 e della Misura H (2.8) del Piano di sviluppo rurale 2000 - 2006 - Modifica ed integrazione del decreto n. 3471/2016 e ss.mm.ii. - per l'anno 2021 e anni successivi»;
- il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del consiglio e ss.mm.ii.;
- il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e ss.mm.ii.;
- il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e ss.mm.ii.;
- il Reg. (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i Regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il Regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
- il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia 2014-2022 approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C (2015) 4931 del 15 luglio 2015, così come da ultimo modificato con Decisione di esecuzione C(2025) 1523 final del 13 marzo 2025;

Considerato che le domande di pagamento della Misura H «Imboschimento di terreni agricoli» vengono finanziate attraverso la dotazione finanziaria del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022;

Dato atto che tutti i controlli amministrativi/in loco e i relativi pagamenti effettuati con risorse FEASR 2014-2022 devono concludersi entro il 31 dicembre 2025 ovvero entro il terzo esercizio finanziario successivo a quello della chiusura del Programma di Sviluppo Rurale (31 dicembre 2022), nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria, per l'anno 2025 non saranno concesse proroghe per la presentazione delle domande di pagamento relative alla Misura H;

Ritenuto opportuno rendere note ai beneficiari della Misura H per l'annualità 2025 le condizioni che regolano la conferma

degli impegni per percepire i benefici della Misura H (2.8) «Imboschimento delle superfici agricole»;

Considerato che le risorse finanziarie disponibili complessivamente per le domande di pagamento (conferme) presentate nell'anno 2025 graveranno sul bilancio dell'OPR;

Visto il parere favorevole dell'OPR relativo al bando dell'anno 2025 di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, comunicato via e-mail in data 18 marzo 2025, agli atti;

Visto il parere favorevole dell'AdG del Programma di sviluppo rurale 2014-2022 relativo al bando dell'anno 2025 di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, comunicato via e-mail in data 20 marzo 2025, agli atti;

Ritenuto pertanto di approvare le modalità per la presentazione delle domande di pagamento (conferme) relative alla Misura H (2.8) «Imboschimento delle superfici agricole» per l'anno 2025, di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Vista la l.r. n. 20 del 07 luglio 2008 e successive modifiche e integrazioni e in particolare l'art. 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della Struttura Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo attribuite con d.g.r. n. XII/628 del 13 luglio 2023;

DECRETA

1. di approvare le modalità per la presentazione delle domande di pagamento (conferme) relative alla Misura H (2.8) «Imboschimento delle superfici agricole» per l'anno 2025, di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che tutti i controlli amministrativi/in loco e i relativi pagamenti effettuati con risorse FEASR 2014-2022 devono concludersi entro il 31 dicembre 2025 ovvero entro il terzo esercizio finanziario successivo a quello della chiusura del Programma di sviluppo rurale (31 dicembre 2022), nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria, per l'anno 2025 non saranno concesse proroghe per la presentazione delle domande di pagamento relative alla Misura H;

3. di dare atto che le risorse finanziarie disponibili complessivamente per le domande di pagamento (conferme) presentate nell'anno 2025 graveranno sul bilancio dell'OPR;

4. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul portale Bandi e Servizi - www.bandi.regione.lombardia.it e sul portale www.psr.regione.lombardia.it;

6. di comunicare l'avvenuta pubblicazione del provvedimento sul BURL all'Organismo Pagatore Regionale per i seguiti di competenza.

Il dirigente
Francesco Brignone

_____ • _____

ALLEGATO 1**MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO DELLA MISURA H
"IMBOSCHIMENTO DELLE SUPERFICI AGRICOLE" DEL PIANO DI SVILUPPO RURALE 2000-2006
(REG. (CE) N. 1257/1999) – Anno 2025**

1. Premessa	
1.1 Misura h (2.8) "Imboschimento delle superfici agricole" (Reg. (CE) n. 1257/1999)	
2. Obbligo di presentazione della domanda di pagamento.....	
3. Requisito per poter presentare la domanda di pagamento: Fascicolo aziendale e Piano culturale grafico (PCG).....	
4. Eleggibilità delle superfici	
4.1 Codici coltura utilizzabili nelle domande di conferma.....	
5. Strumenti e procedure di attuazione	
5.1 Presentazione delle domande.....	
5.1.1 Quando presentare la domanda di pagamento.....	
5.1.2 Riduzione per presentazione tardiva della domanda	
5.1.3 A chi presentare la domanda	
5.1.4 Come presentare la domanda	
5.1.5 Documentazione da allegare alla domanda cartacea.....	
5.2 Modifiche alla domanda già presentata.....	
5.2.2 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 - Cambio beneficiario.....	
5.2.3 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 809/2014 - Errori palesi	
5.2.4 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 - Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.	
6. Mancata presentazione della domanda di pagamento	
7. Controlli sulle domande di pagamento	
7.1 Controlli amministrativi	
7.2 Controlli "in loco"	
8. Trattamento dati personali	

1. Premessa

La Regione Lombardia, dando applicazione al Regolamento (CE) 1257/1999, ha finanziato la realizzazione di boschi permanenti e di impianti di arboricoltura da legno. L'aiuto è stato concesso nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale attraverso la così detta "misura h (2.8)", denominata "Imboschimento delle superfici agricole".

1.1 Misura h (2.8) "Imboschimento delle superfici agricole" (Reg. (CE) n. 1257/1999)

La misura H "Imboschimento delle superfici agricole", prevista dal Reg. (CE) 1257/1999, prevedeva la possibilità di realizzare quattro distinti tipi di impianto:

- A. **Imboschimenti veri e propri (boschi naturali permanenti):** soprassuoli forestali naturaliformi, finalizzati al miglioramento delle condizioni ambientali e paesaggistiche, alla protezione del suolo e secondariamente alla produzione di legname attraverso forme appropriate di selvicoltura.
- B. **Impianti di arboricoltura a ciclo medio lungo:** impianti di arboricoltura da legno con specie arboree finalizzati alla produzione di legname da lavoro con assortimenti di pregio.
- C. **Impianti con specie arboree per la produzione di biomassa (con ceduzione a turno breve):** impianti di arboricoltura da legno finalizzati alla produzione di biomassa legnosa per usi energetici oppure per assortimenti da lavoro.
- D. **Impianti con specie arboree a rapido accrescimento, con turno minore a 15 anni:** impianti di arboricoltura da legno finalizzati alla produzione di legname da lavoro (di fatto, sono stati realizzati quasi esclusivamente **pioppeti**).

Gli aiuti concessi per le **spese di impianto** sono stati i seguenti (tabella 1):

Tipologia di intervento	Spesa unitaria massima ammessa (€/ha)	Percentuale contributo	Contributo massimo unitario (€/ha)
A) Boschi naturali permanenti	6.000,00	70%	4.200,00
B) Impianti di arboricoltura da legno di pregio a turno medio lungo	5.000,00	60%	3.000,00
C) Impianti di arboricoltura da legno per la produzione di biomassa	4.500,00	70%	3.150,00
D) Impianti di arboricoltura da legno a rapido accrescimento	3.000,00	50%	1.500,00

Durante i sette anni di programmazione Comunitaria, sono stati aperti in Lombardia **cinque bandi** (vedi la seguente tabella 2).

Bando	Disposizioni attuative approvate con:	Tipologie attivate:	Principale esercizio Feoga di riferimento per i pagamenti del contributo per l'impianto
2001	d.g.r. VII/03509 del 05.03.2001	A, B, C, D	2002, 2003
2002	d.g.r. VII/10789 del 24.10.2002	C	2003, 2004
2003	d.g.r. VII/11711 del 23.12.2002	A, B, D	2004
2004	d.g.r. VII/15275 del 28.11.2003	A, B, C, D	2005
2005	d.g.r. VII/19416 del 19.11.2004	A, B, C, D	2006

Nel primo bando (2001), la percentuale del contributo indicata in tabella 1 raggiungeva il 100% per la tipologia A e l'80% per le restanti tipologie; inoltre, la spesa unitaria massima ammessa per la tipologia C era di 5.000,00 €. Dal secondo bando, a seguito di una modifica del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia, la percentuale di contributo erogabile per l'impianto è stata abbassata ai livelli riportati in tabella 1.

Oltre all'aiuto per le spese di impianto, si sono aggiunti i **premi**¹:

- per il mancato reddito (di 20 anni per le tipologie A e B, di 15 anni per la tipologia C);
- per la manutenzione (di 5 anni per le tipologie A e B, di 2 anni² per la tipologia C).

¹ I soggetti pubblici avevano diritto a ricevere solo il contributo per le spese di impianto, senza premi.

² Premi concessi per 3 anni per le domande di tipologia C del primo bando.

I premi per il mancato reddito sono variabili in base alla natura del beneficiario (agricoltore o privato), in base all'ubicazione dei terreni (pianura, collina o montagna) e alle loro caratteristiche (irrigui o meno), ma sono stabiliti in maniera univoca per ogni domanda al momento dell'accertamento di fine lavori, il così detto "collaudo". Si tratta comunque di importi variabili fra 105,00 e 725,00 €/ettaro/anno. Gli enti di diritto pubblico non hanno diritto ai premi annuali.

La durata del **periodo di impegno**³ è di 20 anni per le tipologie A e B; 15 per la tipologia C, 8 anni per la tipologia D. La tipologia A implica l'applicazione del vincolo forestale e paesaggistico⁴. Tutti gli impianti di tipologia D sono ormai fuori dal "periodo di impegno". Gli imboschimenti (tipologia A) sono stati ammessi solo nei comuni lombardi classificati "pianura" o "collina" dall'ISTAT, mentre nei comuni lombardi classificati "montagna" dall'ISTAT potevano essere realizzati soltanto in superfici agricole espressamente destinate all'imboschimento da piani di assestamento forestale e/o da piani di indirizzo forestale approvati⁵.

Gli impianti di tipologia C e D sono stati ammessi solo in pianura, mentre quelli di tipologia B potevano essere realizzati su tutto il territorio regionale lombardo.

Nota Bene: Ai fini della concessione dell'agevolazione il **soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia** e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno (istituita con artt. 96 e ss) ai sensi del combinato disposto dell'art. 83, comma 1, e dell'art. 67, comma 1 lettera g, del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. L'esito positivo della verifica in tema di certificazione antimafia, cioè la presenza di irregolarità, comporterà la decadenza dall'agevolazione.

2. Obbligo di presentazione della domanda di pagamento

Per avere diritto a percepire i premi annuali di mancato reddito, il beneficiario degli aiuti di misura H⁶ del Reg. (CE) n. 1257/1999 e del Reg. (CEE) n. 2080/1992 deve presentare, ogni anno, una "domanda di pagamento" su SIARL (Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia) nella quale:

- attestare di aver adempiuto e di adempiere, per l'anno in corso, agli obblighi assunti dalla domanda di adesione e a quelli eventualmente prescritti durante eventuali controlli;
- dichiarare le superfici soggette ad impegno, suddivise per le varie tipologie di intervento;
- dichiarare di possedere i requisiti soggettivi che danno diritto al premio richiesto.

3. Requisito per poter presentare la domanda di pagamento: Fascicolo aziendale e Piano colturale grafico (PCG)

Prima di compilare la domanda, il richiedente è tenuto ad aggiornare il proprio fascicolo aziendale alfanumerico informatizzato, completo di indirizzo PEC, codice IBAN, indirizzo mail, partita IVA e a compilare, riferendosi all'anno 2025, la consistenza grafica (CG) ed il piano colturale grafico (PCG) individuando gli appezzamenti aziendali condotti.

Il beneficiario (società o impresa individuale iscritta nel registro delle imprese, oppure persona fisica) deve:

- riportare, mediante aggiornamento del proprio fascicolo aziendale da parte del CAA mandatario, un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) attivo prima della presentazione della domanda di sostegno/pagamento;
- mantenere per tutto il periodo di apertura del fascicolo aziendale un indirizzo PEC attivo ed aggiornarlo in seguito a eventuali variazioni;

L'Amministrazione comunicherà con il beneficiario soltanto attraverso l'indirizzo PEC dichiarato nel fascicolo: pertanto il beneficiario, in caso di mancato rispetto degli impegni assunti a possedere e a mantenere attivo e aggiornato il proprio indirizzo PEC nel fascicolo aziendale, solleva l'Amministrazione da qualsiasi obbligo o responsabilità di notifica.

³ Ossia del numero di anni durante il quale chi ha ricevuto i contributi è obbligato a conservare e curare le piantagioni, pena la restituzione di tutti i soldi ricevuti.

⁴ I boschi veri e propri sono sottoposti al vincolo paesaggistico e non possono essere distrutti senza autorizzazione. In caso di rilascio dell'autorizzazione, è comunque necessario effettuare interventi compensativi che consistono in creazione di nuovi boschi o cure colturali ad altri boschi.

⁵ Questa limitazione è stata inserita dopo la definizione delle linee guida regionali di politica forestale con d.g.r. VII/5410 del 06.07.2001.

⁶ La misura h (2.8) "imboschimento delle superfici agricole" del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 è in applicazione dell'art. 31 del Reg. (CE) n. 1257/1999.

Regione Lombardia mette a disposizione una soluzione software con interfaccia web-GIS che permette di gestire il fascicolo aziendale in modalità "grafica".

La costituzione di un "Fascicolo Grafico" è il presupposto per la georeferenziazione dei dati della scheda terreni del Fascicolo Aziendale. Attraverso il suddetto strumento è possibile predisporre un piano di coltivazione grafico partendo dall'individuazione grafica della consistenza territoriale del fascicolo aziendale e la localizzazione di tutte le informazioni stabili di dettaglio che caratterizzano la realtà dell'azienda.

Il Fascicolo Grafico è quindi composto da due componenti principali:

- **Consistenza Terreni Grafica (CG)**, nella quale sono rappresentate le isole aziendali e gli usi del suolo stabili. Le isole aziendali sono porzioni di territorio contigue, condotte dal medesimo agricoltore, individuate in funzione delle superfici dichiarate nella sezione terreni del fascicolo aziendale.
- **Piano di Coltivazione Grafico (PCG)**, nel quale è possibile definire l'occupazione del suolo, destinazione, uso, qualità e varietà, data inizio e data fine coltivazione, oltre alle informazioni riferite e alla pratica di mantenimento. Si precisa che la dichiarazione dell'occupazione del suolo è obbligatoria ed il livello di dettaglio della dichiarazione è subordinato alla tipologia di informazioni ritenute necessarie per la richiesta di premio per la presente Misura.

Nel caso in cui diverse colture, rilevanti per i vari regimi di aiuto, si susseguano sulla stessa area, le stesse devono essere specificamente indicate in funzione dell'epoca di semina.

Si precisa che in fase di compilazione della consistenza grafica dei terreni verranno forniti all'agricoltore gli usi del suolo presenti nel Sistema di Identificazione delle parcelle agricole (SIPA) derivanti da precedenti controlli.

A partire dall'anno 2024 entra in vigore la parcella di riferimento del nuovo SIPA come stabilito dall'articolo 3 del DM 1° marzo 2021 n. 99707 non più legata al sistema del catasto digitale.

Il nuovo SIPA è realizzato sulla base della Carta Nazionale dei Suoli, attraverso l'implementazione di tecniche automatiche e di Intelligenza Artificiale, nonché con l'utilizzo sistematico delle informazioni disponibili a livello comunitario - ortofoto multispettrali (RGB-NIR) 20 cm di risoluzione spaziale e immagini Sentinel 2 - che consentono di assicurare una completa e puntuale copertura del suolo a garanzia di una corretta erogazione degli aiuti comunitari.

Il nuovo SIPA detiene la nuova parcella di riferimento basata su blocco fisico determinato attraverso procedure di fotointerpretazione automatica delle orto-immagini e suoi aggiornamenti il cui "strato fisico" permette di ottenere un layer completo del suolo per tutto il territorio nazionale individuando in modo oggettivo i macro-usi ammissibili, le tare dei pascoli e le superfici non eleggibili.

La nuova parcella di riferimento rappresenta una porzione continua di terreno della quale è riconoscibile un'occupazione del suolo omogenea e viene delimitata da elementi permanenti quali:

- limiti antropici (strade, ferrovie, fiumi, torrenti, fossi, canali, scarpate, muri ecc.);
- limiti derivanti da occupazione/uso del suolo differenti.

Ciò è in linea con la disposizione unionale che prevede la definizione della parcella di riferimento come un'unità fondiaria che rappresenta una superficie agricola di cui all'art. 4, paragrafo 3, del Reg. (UE) 2021/2115, caratterizzata dalla copertura omogenea del terreno rispetto ad una classificazione di riferimento, rilevata con modalità oggettive e utilizzata anche per la tenuta e l'aggiornamento degli schedari agricoli.

La nuova parcella di riferimento messa a disposizione nel 2025 prende già in considerazione l'interpretazione semi-automatica delle ortofoto disponibili 2024 e sarà aggiornata annualmente sulla base delle più recenti ortofoto disponibili.

Nel quadro delle norme unionali del Sistema di Identificazione delle Parcelle Agricole (SIPA) e della domanda geospaziale, si richiama quanto previsto dagli articoli 68 e 69 del Reg. (UE) 2021/2116 e dall'art. 2, paragrafo 7, del Reg. (UE) 2022/1172.

L'aggiornamento delle parcelle di riferimento presenti nel SIPA viene eseguita da AGEA Coordinamento attraverso l'acquisizione di immagini ad altissima risoluzione nonché a seguito di istanze di riesame (controlli oggettivi, elementi geospaziali oggettivi) istruite da ciascun Organismo Pagatore. Infine, la parcella di riferimento del SIPA viene aggiornata sulla base delle informazioni disponibili, annualmente, dalla domanda geospaziale e dal sistema di monitoraggio continuo delle superfici (AMS).

In fase di compilazione della consistenza grafica dei terreni verranno forniti all'agricoltore gli usi del suolo presenti nella nuova parcella di Riferimento (nuovo SIPA).

4. Eleggibilità delle superfici

Le superfici sotto impegno richieste nella domanda di pagamento sono quelle dichiarate nel piano colturale grafico, limitatamente ai mappali collaudati alla conclusione dell'impianto e/o aggiornate con controlli in loco successivi.

4.1 Codici coltura utilizzabili nelle domande di conferma

Nella presentazione delle domande di pagamento è possibile utilizzare solo i seguenti codici coltura:

DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO	CODICE VARIETA'	CODICE SIARL	Reg. CE 1257/1999 misura H: tipologia A	Reg. CE 1257/1999 misura H: tipologia B	Reg. CE 1257/1999 misura H: tipologia C
BOSCO	110	008	F81	Si	No	No
ALBERI DA BOSCO A BREVE ROTAZIONE, CON UN PERIODO DI COLTIVAZIONE MASSIMO DI 20 ANNI	514	001	490	No	Si	No
ALBERI DA BOSCO A BREVE ROTAZIONE, CON UN PERIODO DI COLTIVAZIONE MASSIMO DI 20 ANNI	514	003	H09	No	No	Si

Eventuali modifiche ed integrazioni ai codici coltura utilizzabili verranno resi noti mediante pubblicazione sul sito internet di Regione Lombardia.

5. Strumenti e procedure di attuazione

Nei paragrafi successivi vengono descritte le tipologie di domanda e le relative scadenze di presentazione.

Nel caso in cui le date indicate coincidano con un giorno non lavorativo, il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

5.1 Presentazione delle domande

I dati indicati in domanda sono resi ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, artt. 46 e 47 e costituiscono "dichiarazione sostitutiva di certificazione" e "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà".

5.1.1 Quando presentare la domanda di pagamento

La domanda di pagamento può essere presentata esclusivamente per via informatica tramite SIARL.

Il termine per la presentazione delle domande di pagamento è il **15 maggio di ogni anno**, così come previsto all'art. 13 del Reg. (UE) n. 809/2014. Ai sensi dell'art. 12 del Reg. (UE) n. 640/2014, nel caso in cui i termini di presentazione della domanda coincidano con un giorno festivo, un sabato o una domenica, gli stessi sono posticipati al primo giorno lavorativo successivo.

Per l'anno 2025 non saranno concesse proroghe per la presentazione delle domande di conferma dal momento che tutti i controlli amministrativi/controlli in loco e relativi pagamenti di saldo dovranno concludersi entro il 31/12/2025 così come previsto dai regolamenti comunitari di modifica del Reg. (UE) n. 1305/2013 e del Reg. (UE) n. 1303/2013.

5.1.2 Riduzione per presentazione tardiva della domanda

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del Reg. (UE) n. 640/2014, in caso di presentazione in ritardo della domanda:

- si applica per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione del contributo pari all'1% degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile;
- se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile e si perde il diritto a percepire il premio per l'anno corrente.

Per l'anno 2025 non saranno concesse proroghe per la presentazione delle domande di conferma dal momento che tutti i controlli amministrativi/controlli in loco e relativi pagamenti di saldo dovranno concludersi entro il 31/12/2025 così come previsto dai regolamenti comunitari di modifica del Reg. (UE) n. 1305/2013 e del Reg. (UE) n. 1303/2013.

5.1.3 A chi presentare la domanda

La domanda di pagamento è presentata, all'Organismo Pagatore Regionale, che si avvale per l'istruttoria delle Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP) della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste e della Provincia di Sondrio per il territorio di competenza.

5.1.4 Come presentare la domanda

La domanda di pagamento della misura H deve essere compilata informaticamente ed inviata per via telematica attraverso il SIARL, come indicato nei seguenti punti:

- accedere al sito www.siarl.regione.lombardia.it;
- compilare il modello di domanda di pagamento per la misura H del Reg. (CE) n. 1257/1999 oppure per il Reg. (CEE) n. 2080/1992;
- inviare la domanda per via telematica all'UTR di competenza (ora AFCP) o alla Provincia di Sondrio;
- SIARL rilascia al richiedente una ricevuta attestante la data di presentazione all'UTR competente e alla Provincia di Sondrio, che coincide con l'**avvio del procedimento**;
- stampare la domanda e firmarla in originale;
- **entro e non oltre la chiusura dei termini di presentazione tardiva delle domande**, far pervenire agli uffici AFCP competenti o alla Provincia di Sondrio la copia cartacea della domanda firmata.

NB - La domanda cartacea pervenuta oltre il suddetto termine è irricevibile.

5.1.5 Documentazione da allegare alla domanda cartacea

Alla domanda cartacea deve essere allegata copia della carta d'identità (fronte/retro) del beneficiario, in corso di validità.

5.2 Modifiche alla domanda già presentata

La variazione a una domanda di pagamento già chiusa a SIARL si effettua attraverso la presentazione di una domanda di modifica che sostituisce interamente la domanda precedente.

Anche la domanda di modifica deve essere presentata sia per via telematica, tramite la compilazione della domanda informatizzata a SIARL, sia in forma cartacea. Ai sensi dei Reg. (UE) n. 809/2014 e 640/2014 e ss.mm.ii. le possibili domande di modifica sono quelle di seguito descritte.

5.2.1 Domanda in riduzione (Domanda di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014)

Ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, la domanda di pagamento può essere ritirata, in tutto (rinuncia) o in parte, presentando apposita domanda di ritiro.

La domanda di **ritiro totale (rinuncia)** può essere presentata, in SIARL, in qualsiasi momento, mentre la domanda di **ritiro parziale** deve essere presentata, sempre in SIARL, entro e non oltre il **30 giugno 2025**. La domanda di ritiro non è comunque ammissibile nei casi in cui all'agricoltore sia stata fatta una qualsiasi comunicazione relativa al controllo in loco o al riscontro di irregolarità sulla domanda.

Sulle superfici oggetto di ritiro parziale/totale si procede al recupero dei contributi già erogati al beneficiario.

L'invio della copia cartacea firmata deve avvenire entro 10 giorni consecutivi a partire dal giorno successivo all'invio della domanda elettronica, pena l'irricevibilità della domanda stessa.

5.2.2 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 - Cambio beneficiario

Successivamente alla presentazione delle domande di pagamento, ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 è possibile effettuare la cessione totale o parziale dell'azienda e dei relativi impegni (cambio di beneficiario), mediante apposita domanda da inserire a SIARL.

I beneficiari che intendono procedere ad un cambio (cedente e cessionario) devono rivolgersi alla struttura AFCP competente e alla Provincia di Sondrio per presentare la **richiesta** e fornire la documentazione inerente e la dichiarazione di **assunzione degli impegni** da parte del beneficiario cessionario entro e non oltre il **30 settembre 2025**. L'inosservanza di tali termini fa decadere il diritto di poter avviare/perfezionare la procedura di cambio beneficiario relativa alla domanda presentata dal cedente nell'anno 2025.

In caso di accoglimento della richiesta di cessione parziale, viene aperta a SIARL una specifica autorizzazione (domanda autorizzata) per entrambi i soggetti ovvero per il beneficiario cedente le superfici sotto impegno e per il beneficiario subentrante. Tale **domanda autorizzata** deve essere presentata entro e non oltre il 31 ottobre 2025. L'inosservanza di tali termini fa decadere il diritto di poter avviare/perfezionare la procedura di cambio beneficiario relativa alla domanda presentata dal cedente nell'anno 2025.

In caso di accoglimento della richiesta di cessione totale, viene aperta una specifica autorizzazione (domanda autorizzata) per il solo beneficiario subentrante. Tale **domanda autorizzata** deve essere presentata entro e non oltre il **31 ottobre 2025**. L'inosservanza di tali termini fa decadere il diritto di poter avviare/perfezionare la procedura di cambio beneficiario relativa alla domanda presentata dal cedente nell'anno 2025.

L'invio della copia cartacea firmata della domanda presentata a SIARL deve avvenire entro 10 giorni consecutivi a partire dal giorno successivo all'invio elettronico della domanda autorizzata.

La suddetta documentazione, necessaria ai fini istruttori, è quella di seguito riportata:

- a) Nel caso di successione effettiva:
 - copia del certificato di morte del de cuius;
 - scrittura notarile indicante la linea ereditaria o, in alternativa:
 - o atto notorio mortis causa rilasciato dal Comune;
 - o copia documento di identità in corso di validità del nuovo richiedente;
 - nel caso di coeredi: delega di tutti i coeredi al richiedente, unitamente a copia documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti;
 - certificato di attribuzione della P. IVA al nuovo intestatario.
- b) Nel caso di successione anticipata:
 - copia atto di successione;
 - certificato di attribuzione della P. IVA del nuovo richiedente;
 - copia documento di identità in corso di validità del nuovo richiedente.
- c) Nel caso di acquisto, affitto e modifica CUAA:
 - copia dell'atto di vendita o di affitto dell'azienda del cedente al rilevatario debitamente registrati, contenenti il dettaglio delle particelle catastali dichiarate in domanda;
 - copia del certificato di attribuzione della P. IVA del nuovo richiedente;
 - eventuale copia del nuovo statuto nel caso di modifica CUAA.

5.2.3 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 809/2014 - Errori palesi

Gli errori palesi, ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 809/2014, sono errori di compilazione della domanda compiuti in buona fede dal richiedente che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nella domanda di pagamento. Possono essere rilevati da OPR o dal richiedente, che ne deve dare comunicazione via PEC all'OPR, inviando la documentazione a giustificazione della richiesta di riconoscimento di errore palese.

L'OPR valuta l'ammissibilità della richiesta da parte del beneficiario e, qualora ne ricorrano le condizioni, rilascia l'autorizzazione per la presentazione della domanda di errore palese.

In tal caso, il beneficiario deve procedere alla presentazione a SIARL una "Domanda di Errore Palese" autorizzata e inviare la copia cartacea firmata entro 10 giorni consecutivi a partire dal giorno successivo all'invio elettronico della domanda autorizzata stessa.

Le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'OPR.

Sono errori palesi:

- gli errori di compilazione della domanda conseguenti a errata o incompleta compilazione del fascicolo aziendale che risultano evidenti in base ad un esame minimale di una domanda (codice statistico o bancario errato).
- gli errori derivanti da verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie):
 - a. nel caso di allegati presenti in domanda: errori aritmetici che emergono nell'analisi puntuale della documentazione, errori nella compilazione di allegati, ecc.
La coerenza si verifica tra la domanda e gli allegati, ma anche tra una domanda di pagamento e le domande compilate negli anni precedenti (nel caso di domande pluriennali);
 - b. errori di compilazione della domanda conseguenti a campi o caselle non riempiti o informazioni mancanti, quando l'associazione di tale utilizzo all'operazione, sia oggettivamente rilevabile dal contenuto della domanda di aiuto, salvo casi di reiterazione che denotino grave negligenza del beneficiario;
 - c. a seguito di controlli incrociati con banche dati esterne (es. catasto terreni), gli errori causati dalle non corrette trascrizioni dei numeri di identificazione o di riferimento, che vengono evidenziati durante il controllo incrociato tra la domanda e le banche dati, possono essere considerati palesi, come ad esempio:
 - cifre invertite (particella o animale n. 169 invece di 196);
 - errori nel numero di sezione/foglio o nel riferimento del comune nel registro catastale;
 - numero di una particella limitrofa, risultante da un errore di lettura della mappa;
 - numero di mappa nuovo, conseguente a frazionamento/soppressione di particelle.

Per la correzione degli errori palesi il limite temporale coincide con il momento del controllo amministrativo e comunque non può superare il primo pagamento a favore dell'impresa agricola.

5.2.4 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 - Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.

Qualora ricorrano cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, l'agricoltore può presentare un'apposita richiesta all'Organismo Pagatore Regionale, anche al di fuori dei termini temporali sopra elencati e senza l'applicazione delle riduzioni.

Ai sensi dell'art. 2, par. 2 del Reg. (UE) n. 1306/2013 sono riconosciute le seguenti cause di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- a. decesso del beneficiario;
- b. incapacità professionale di lunga durata del beneficiario certificata dal medico curante;
- c. espropriazione della totalità o di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile alla data di presentazione della domanda;
- d. calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda;
- e. distruzione accidentale dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- f. epizootia o fitopatia che colpisca la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario.

Eventuali situazioni sopra non elencate potranno essere eventualmente riconosciute come causa di forza maggiore o circostanze eccezionali dall'OPR d'intesa con la Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

Ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014, la possibilità di invocare le cause di forza maggiore sussiste solo a condizione che l'esistenza della causa, unitamente alla documentazione probante le cause di forza maggiore invocate, sia comunicata all'OPR entro 15 (quindici) giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore o della circostanza eccezionale.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali importi già liquidati al beneficiario.

A conclusione delle opportune verifiche l'OPR comunica al richiedente l'eventuale accoglimento della richiesta. Di tale riconoscimento verrà tenuta traccia anche nell'applicativo di gestione delle domande.

6. Mancata presentazione della domanda di pagamento

Il beneficiario degli aiuti di misura H (Reg. (CE) n. 1257/1999) che non presenta la domanda di pagamento non può percepire i premi per l'anno corrente. La Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP) e la Provincia di Sondrio effettua un sopralluogo sull'impianto finanziato nel corso dell'anno al fine di verificare l'effettiva esistenza dello stesso e l'idoneo mantenimento.

7. Controlli sulle domande di pagamento

7.1 Controlli amministrativi

I controlli amministrativi sono effettuati dai funzionari delle Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP) e della Provincia di Sondrio su tutte le "domande di pagamento" e comprendono controlli incrociati con i dati del SIARL, in particolare per quanto riguarda le particelle per cui si richiede il premio, il mantenimento delle condizioni di ammissibilità e i requisiti dei richiedenti previsti dai bandi.

7.2 Controlli "in loco"

Il controllo interessa le domande di pagamento degli aiuti annuali di manutenzione e di mancato reddito per tutta la durata dell'impegno. Le domande da controllare sono rappresentate da:

- un campione, scelto da OPR sulla base dell'analisi del rischio e di un fattore di rappresentatività, pari almeno al 5% delle domande di pagamento;
- tutte le domande per le quali il beneficiario **non** ha presentato la "domanda di pagamento" entro il termine massimo previsto per la presentazione delle domande di pagamento. In questo caso gli AFCP e la Provincia di Sondrio provvedono annualmente a comunicare all'OPR l'elenco di tali domande e gli esiti dei relativi controlli effettuati.

Il controllo verifica fra l'altro il rispetto degli impegni a carico del beneficiario previsti dai relativi bandi.

8. Trattamento dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Reg. (UE) n. 2016/679 e D.lgs. 101/2018), si riporta di seguito l'Informativa sul trattamento dei dati personali.

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679

PER LA PARTECIPAZIONE AI BANDI PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE DAL REG UE 1305/2013

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679, dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

1. Finalità del trattamento dei dati personali

I Suoi dati personali raccolti sono dati comuni (nome, cognome, numero di telefono, indirizzo e-mail/PEC, Codice Unico delle Aziende Agricole - CUAA), e in generale i dati di contatto dei soggetti che presentano domanda di finanziamento/contributo a valere sulle operazioni del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020.

Il trattamento dei "Dati personali" avverrà al fine di realizzare gli adempimenti connessi alla gestione della procedura di erogazione dei contributi/finanziamenti collegati al PSR 2014-2020 di Regione Lombardia, di cui al Regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i. e di ogni altro obbligo e procedimento previsto dalla normativa europea, nazionale e regionale vigente in materia di agricoltura.

Il trattamento dei Suoi dati è effettuato ai sensi dell'art 6, par.fo 1, lett. e) del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679.

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati *anche* con modalità cartacea.

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

3. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia, nella figura del suo legale rappresentante: il Presidente della Giunta, con sede in Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano.

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: rpd@regione.lombardia.it.

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I Suoi dati, ai sensi del Reg UE 1306/2013, potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento dei dati pubblici o privati quali:

- Ministero delle politiche agricole alimentari forestali;
- Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
- Agenzia delle Entrate;
- Ministero sviluppo economico;
- Ministero delle Finanze;
- Organi Commissione europea;
- Altri soggetti pubblici specificatamente abilitati di volta in volta ai fini dello svolgimento di determinate attività.

I dati personali saranno comunicati ad ARIA S.p.A. in qualità di responsabile del trattamento (per la gestione e manutenzione della piattaforma informatica SisCo). I suoi dati potranno, altresì, essere comunicati a soggetti terzi fornitori di servizi collegati al Programma di sviluppo rurale, in qualità di Responsabili del Trattamento, nominati dal Titolare. L'elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede del Titolare

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

Qualora Lei venga ammesso al beneficio dell'agevolazione, i suoi dati saranno diffusi attraverso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul portale istituzionale di Regione Lombardia ai sensi del REG UE 808/2014 e del D.Lgs. 33/2013 artt. 26/27.

6. Tempi di conservazione dei dati

I dati personali saranno conservati in conformità ai termini di prescrizione ordinaria, per un periodo di 10 anni a partire:

- dalla data di chiusura del Suo fascicolo aziendale;
- dall'ultimo pagamento erogato a Suo favore a valere sui fondi europei, nazionali o regionali, se successivo alla chiusura del Fascicolo aziendale.

7. Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Reg. (UE) 2016/679, ove applicabili con particolare riferimento all'art. 13, par. 2, lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Le sue Richieste per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata agricoltura@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano, all'attenzione della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale Autorità di Controllo competente.